SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2014

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MOLTISANTI, MACERATINI, LA LOGGIA, BATTAGLIA, BEVILACQUA, GERMANÀ, GRIPPALDI, LA RUSSA, MAIORCA, MOLINARI, MULAS, NAPOLI, PELLITTERI, RAGNO, SCALONE, XIUMÈ e PEDRIZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 1995

Norme per l'istituzione di corsi di formazione per il personale docente non di ruolo

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. – È a tutti nota la situazione di incertezza in cui versa una considerevole parte del corpo docente del nostro paese, condizione testimoniata dalla definizione, ambigua ma significativa di «precari», assunta nello stesso linguaggio tecnico-giuridico adottato nel mondo della scuola.

Si tratta di migliaia di operatori scolastici che continuano ad assolvere nella scuola pubblica e privata alla loro funzione educativa pur non essendo stati messi nel passato in condizione di conseguire alcuna abilitazione all'insegnamento, considerato che l'ultimo concorso abilitante è stato bandito nel 1990.

Da quella data, in forza delle leggi in materia di riordino della normativa per l'utilizzazione del personale della scuola, che hanno subordinato l'indizione dei concorsi per l'accesso ai ruoli alla previsione di una effettiva disponibilità di cattedre, la possibilità di regolarizzare la situazione di questi docenti sembra allontanarsi sempre più.

Infatti, il calo demografico, l'accorpamento delle classi, la soppressione di migliaia di posti di lavoro, l'utilizzazione per le supplenze dei docenti di ruolo perdenti la cattedra, stanno creando i presupposti per mantenere in uno stato di precarietà a vita chi è già all'interno del sistema educativo del nostro paese e rischia di rimanerci in una condizione di permanente «abusivismo educativo» voluto e mantenuto dallo Stato, che non giova, certo, alla qualità del servizio.

Non a caso lo stesso Ministro della pubblica istruzione, Giancarlo Lombardi, ai fini della elevazione degli *standards* del servizio scolastico, ha sostenuto di recente la necessità della «formazione post-laurea degli insegnanti» e le opportunità «della formazione in servizio degli insegnanti e dei presidi», prevista dalla peraltro finora del tutto inattuata legge 19 novembre 1990, n. 341.

Si tratta, quindi, di decidere se tale livello di «precarietà» dei numerosissimi operatori scolastici interessati, è compatibile con l'obiettivo, da più parti e in modo autorevole indicato come prioritario per risollevare le sorti del paese, o se non si debba, proprio per questi motivi, realizzare finalmente un livello di «certezze» ordinamentali e strutturali su cui fondare un organico progetto riformatore.

La presente proposta di legge, che indica una procedura semplice e non onerosa per lo Stato, va in questa seconda direzione, convinti come siamo che «insegnare ad insegnare» sia il primo dovere di uno Stato che voglia garantire ai propri giovani un livello didattico in linea con gli altri paesi europei.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In attesa della definitiva attuazione della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono istituiti corsi di formazione ai fini abilitanti, a cui potranno partecipare tutti i docenti.

2. I corsi della durata di un anno dovranno concludersi con la discussione di una tesina, così come previsto dalla citata legge n. 341 del 1990.

Art. 2.

1. È abrogato l'articolo 1 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nella parte in cui definisce le modalità per il conseguimento dell'abilitazione.

Art. 3.

1. I corsi di formazione dovranno essere organizzati dai Provveditorati agli studi, utilizzando presidi e docenti, in pensione ed in servizio, di provata esperienza, che se in servizio non saranno esonerati dall'insegnamento. La misura dei compensi, spettanti per l'attività di direzione e di docenza, è quella fissata dai decreti 13 giugno 1986 del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, e 15 dicembre 1994 del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

Art. 4.

1. In attesa dell'attuazione dei corsi di cui alla presente legge, il personale docente, non di ruolo, che abbia prestato servizio per almeno 360 giorni nel settennio 1989-

1995, partecipa ai corsi di riconversione professionale già istituiti per i docenti di ruolo in sovrannumero dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 luglio 1994, n. 231.

Art. 5.

1. Agli oneri derivanti dall'incremento del numero dei partecipanti ai corsi di riconversione professionale, ai sensi dell'articolo 4, si provvede nell'ambito degli stanziamenti già disposti per i medesimi corsi di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 luglio 1994, n. 231.

2. Agli oneri risultanti dall'attuazione dei corsi di formazione ai fini abilitanti, di cui alla presente legge, si provvede mediante utilizzazione delle disponibilità risultanti nei capitoli, dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, relativi alle retribuzioni degli insegnanti in conseguenza della diminuzione degli alunni.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.